

DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018

339/2018/R/EEL

**PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023^a riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 aprile 2005 (di seguito: decreto 18 aprile 2005)
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2017, 921/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 921/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la comunicazione degli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione per il mercato elettrico, l'efficienza energetica le rinnovabili e il nucleare del 12 giugno 2018 (prot. 18428 del 13 giugno 2018) (di seguito: comunicazione 12 giugno 2018).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto 21 dicembre 2017 contiene norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, con decorrenza dal 1 gennaio 2018;
- con la deliberazione 921/2017/R/eel, adottata d'urgenza il 28 dicembre 2017, l'Autorità ha definito disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni

per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017, nonché l'aggiornamento del Testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi (TISDC) e del Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC) in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte consumo di energia elettrica;

- la medesima deliberazione 921/2017/R/eel ha previsto l'assegnazione, a ciascuna impresa a forte consumo di energia, di una classe provvisoria di agevolazione, valevole dal 1 gennaio 2018, calcolata sulla base dei dati a disposizione della Cassa in relazione alla raccolta delle dichiarazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza 2016 (regime previgente al decreto 21 dicembre 2017), salvo effettuare le necessarie integrazioni dei dati mancanti per determinare la classe definitiva di agevolazione valevole per l'intero anno 2018 e fermo restando il successivo conguaglio, da effettuarsi entro il mese di luglio, in funzione del livello di agevolazione definitivamente assegnato;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, la deliberazione 921/2017/R/eel prevede che le imprese a forte consumo di energia elettrica debbano fornire alla Cassa, tramite il portale *on-line*, le informazioni necessarie ad attestare la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo di riferimento 2014-2016 ai fini delle agevolazioni di competenza dell'anno 2018, comprese in particolare:
 - la dichiarazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà";
 - i dati relativi al Valore Aggiunto Lordo (VAL) registrati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica negli anni dal 2014 al 2016, calcolato come previsto dall'Allegato 4 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato nei settori dell'ambiente e dell'energia (2014-2020) di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 200/01;
 - la dichiarazione, per le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio, che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 39/2010;
 - la dimensione dell'impresa ai sensi del decreto 18 aprile 2005 nonché il codice fiscale dell'impresa ai fini dell'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- con la deliberazione 285/2018/R/eel, l'Autorità ha definito alcune disposizioni attuative per completare il quadro regolatorio di riferimento necessario, come previsto dal punto 6, lettere da a) a d), della deliberazione 921/2017/R/eel;
- per la raccolta dei dati integrativi necessari, o delle nuove dichiarazioni utili a definire la classe di agevolazione definitiva di competenza del 2018, è previsto un termine, decorso il quale le imprese non saranno inserite nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia per il 2018 e non potranno avere diritto all'agevolazione di competenza per il medesimo anno; e che tale termine è fissato come segue:
 - 14 giugno 2018, per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017;

- 1 luglio 2018, per le imprese costituite nell'anno 2017;
- il comma 13.7 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel prevede che la Cassa trasmette al SII, per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica registrata per il 2018, il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio 2018 e che le imprese distributrici effettuano i necessari conguagli.

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 12 giugno 2018, gli Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno segnalato agli uffici dell'Autorità che, a seguito dell'apertura, da parte della Cassa, del portale per l'acquisizione delle dichiarazioni integrative delle imprese a forte consumo di energia elettrica ai fini delle agevolazioni 2018, sono pervenute diverse richieste di chiarimento con riferimento all'applicazione delle nuove agevolazioni, segnalando l'opportunità di valutare una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni richieste alle imprese sul portale della CSEA, in modo tale che si possano dare alle imprese i chiarimenti richiesti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare conseguentemente disposizioni di proroga delle tempistiche per la presentazione alla Cassa delle dichiarazioni ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2018, in ragione dell'imminente scadenza della chiusura del portale;
- sia inoltre opportuno prevedere che la suddetta proroga non comporti effetti sulle imprese che hanno rispettato il termine inizialmente previsto per l'invio della dichiarazione del 14 giugno 2018, in particolare in relazione a quanto previsto dal comma 13.7 della deliberazione 921/2017/R/eel

DELIBERA

1. di prorogare al 9 luglio 2018 il termine di conclusione della raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018, sia per le imprese costituite in annualità precedenti al 2017 sia per le imprese costituite nel 2017, termine decorso il quale le imprese che non abbiano presentato la dichiarazione non potranno essere incluse nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018;
2. di confermare, che per le imprese che hanno rispettato il termine originario del 14 giugno 2018 ai fini della presentazione delle dichiarazioni/integrazioni per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia

- elettrica per l'anno di competenza 2018, i termini previsti dal comma 13.7 dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni